

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE, N.27

“TESTO UNICO AL COMMERCIO”

TITOLO III - Disciplina delle attività di somministrazione

CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(Art. 62, comma 2, L.R. n. 27/2009 e art. 3 Regolamento regionale n. 05/2011)

Allegato alla delib. C.C. n. 32 del 26 settembre 2012

INDICE

Premessa.....	Pag. 3
TITOLO I[^] - Programmazione	
1) Zonizzazione.....	Pag. 8
2) Criteri per la concessione di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti di sede.....	Pag. 9
3) Esclusioni.....	Pag. 10
4) Circoli Privati	Pag. 10
5) Tipologia dell'attività.....	Pag. 10
6) Distanze e contingenti numerici.....	Pag. 11
7) Superficie.....	Pag. 11
8) Inapplicabilità.....	Pag. 11
9) Limitazioni all'esercizio dell'attività.....	Pag. 11
TITOLO II[^] - Norme sul procedimento	
10) Autorizzazioni.....	Pag. 12
11) Autorizzazione a carattere stagionale.....	Pag. 12
12) Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.....	Pag. 12
13) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	Pag. 14
14) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione temporanea.....	Pag. 14
15) Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività.....	Pag. 15
16) Subingresso.....	Pag. 16
17) Ampliamento dell'attività.....	Pag. 17
18) Gestione di reparto.....	Pag. 17
19) Circoli – Associazioni	Pag. 18
20) Attività esterne (estive).....	Pag. 19
21) Distributori automatici.....	Pag. 19
22) Decadenza del titolo abilitativo	Pag. 19
23) Sospensione del titolo abilitativo	Pag. 20
24) Revoca del titolo abilitativo	Pag. 20
25) Cessazione dell'attività	Pag. 20
TITOLO III[^] - Disposizioni generali	
26) Piccoli trattenimenti.....	Pag. 20
27) Attività accessorie.....	Pag. 21
28) Validità delle autorizzazioni.....	Pag. 21
29) Orari.....	Pag. 22
30) Pubblicità dei prezzi.....	Pag. 22
31) Disciplina sanzionatoria.....	Pag. 22
32) Rinvio.....	Pag. 23

PREMESSA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 “Testo unico in materia di commercio”. Con l’entrata in vigore di tale legge ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Marche la Legge regionale 9 dicembre 2005 n. 30.
- Delibera Giunta Regionale n. 1097 del 01 agosto 2011 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del Titolo III della Legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)”.
- Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del Titolo III della Legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)”.

INTRODUZIONE

La legge regionale 10 novembre 2009 n. 27, disciplina, tra le altre materie, anche l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al Titolo III artt. 60 e ss, in sostituzione della previgente disposizione legge regionale.

In materia di programmazione, la Giunta Regionale ha fissato, con deliberazione n. 1097 del 1 agosto 2011 e successivo regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, oltre alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Trattasi di criteri che disciplinano le procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti della superficie di somministrazione.

I Comuni devono provvedere alla fissazione dei nuovi criteri entro 180 giorni dalla emanazione delle direttive regionali.

RAPPORTI CON IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, AMBITO TERRITORIALE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E SERVIZI.

Quella dei Pubblici Esercizi è una rete che, oltre agli aspetti produttivi ed occupazionali, costituisce, comunque, un servizio per la popolazione residente, o presente, nel territorio comunale ed appaiono, quindi, evidenti le relazioni ed interconnessioni con il settore della distribuzione al dettaglio in sede fissa, anche in riferimento alle norme dettate dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, e dalla L.R. 10 novembre 2009 n. 27.

Il **territorio del Comune** di Sant'Angelo in Vado ha una estensione complessiva di 67 Kmq., e risulta interamente compreso nella fascia montana della Provincia di Pesaro e Urbino, con gran parte delle caratteristiche tipiche dei territori della fascia appenninica.

Per quanto concerne gli **Strumenti Urbanistici** il Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale, adeguato al P.P.A.R., di un Piano Particolareggiato per il Centro Storico del Capoluogo, e di diversi Strumenti attuativi tra cui Piani per Insedimenti Produttivi e Piani per aree a destinazione residenziale pubblica e lottizzazioni private.

La **Rete viabile** esistente nel territorio è caratterizzata dalla presenza di un asse principale costituito dalla Strada Statale n. 73 Bis di Bocca Trabaria – in direzione Urbino-Pesaro da un lato e Perugia-Arezzo dall’altro. Sulla 73 bis si innestano altre Strade Provinciali e Comunali,

che garantiscono i collegamenti con i comuni vicini. In tale contesto un rilievo particolare lo ha assunto la Pedemontana Lunano-Sant'Angelo in Vado che favorisce i collegamenti con la vallata del Foglia e la Romagna.

La **Struttura insediata** del Comune si manifesta caratterizzata dall'esistenza di un centro abitato omogeneo e dall'assenza di frazioni. I cittadini non residenti nel centro abitato risiedono in località rurali su case sparse.

Si rilevano anche evidenti gravitazioni extracomunali legate, principalmente, ad altre tipologie di servizi (occupazione nella zona industriale ed artigianale, commercio al dettaglio ed in sede fissa; eventi e manifestazioni).

Per quanto concerne gli **Insedimenti Produttivi** la Zona Industriale/Artigianale di Cà Maspino presenta ancora ulteriori spazi per insediamenti di attività del settore.

Complessivamente nel Comune risultano attualmente attive ed iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane 351 Ditte, oltre a circa 10 industrie.

Le **Attività Commerciali** censite al 30 aprile 2012 nel Comune sono complessivamente distinte come di seguito riportato:

- a) N.86 Esercizi nel settore del Commercio al dettaglio in sede fissa, di cui 22 del Settore Alimentare e 64 del settore NON alimentare. Degli 86 esercizi commerciali, 77 sono esercizi di vicinato (< 150 mq.) e 9 sono Medie strutture (> 150 mq);
- b) N. 35 Ditte che operano nel Commercio su Aree Pubbliche;
- c) N. 19 Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di alimenti e/o bevande.

Nel Comune, all'interno dell'area urbana del Capoluogo, esistono le seguenti **Strutture Scolastiche**:

- a) Istituto Statale Comprensivo scuole infanzia – primaria – secondaria, in Via R. Baden-Powell;

Nel Capoluogo sono insediate anche le seguenti **Strutture Socio-Sanitarie**:

- a) Residenza Socio Assistenziale (RSA) in Via R. Baden-Powell con i Servizi di Guardia Medica e Poliambulatorio;
- b) Casa di Riposo Comunale "Wilna Clementi" in Via Circonvallazione.

Sant'Angelo in Vado Capoluogo è anche sede di altre **Strutture e Servizi**, tra cui in particolare:

- a) Un Ufficio Postale;
- b) Quattro Agenzie di Banche, di cui tre nel Centro Storico e una nel centro abitato (Via Nazionale Nord);

Nel Comune sono anche in attività diverse **Società Sportive**, delle quali alcune svolgono attività sia agonistica che ricreativa (Calcio, Calcio a 5, Basket, Pallavolo) ed altre con attività esclusivamente ricreativa (Tennis, Bocce, Pescatori, Cacciatori, Motociclismo, ecc.).

POPOLAZIONE RESIDENTE.

Ai fini della reale conoscenza della situazione demografica del Comune è stata fatta una indagine completa sulla popolazione residente nel territorio comunale.

Nei tabulati seguenti sono riportati i dati acquisiti:

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE	
ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE
1951	4.838
1961	3.983
1971	3.579
1981	3.709
1991	3.818
1995	3.793
1996	3.818
1997	3.828
1998	3.851
1999	3.849
2000	3.854
2001	3.871
2002	3.936
2003	3.984
2004	3.964
2005	4.019
2006	4.028
2007	4.088
2008	4.121
2009	4.154
2010	4.138
2011	4.165
2012 (al 31/03/2012)	4.169

Rispetto al numero totale di residenti di 4.169, i cittadini stranieri sono n. 482 (11,57% sul totale), di cui 33 (0,80%) comunitari e n. 449 (10,77%) extracomunitari.

POPOLAZIONE RESIDENTE DISTINTA PER FASCE D'ETA'	
Da 0 a 14 anni	584
Da 15 a 29	623
Da 30 a 65	2.098
Oltre 65 anni	864
TOTALE	4.169

I dati evidenziano - in sintesi - un lento, ma costante aumento della popolazione residente, dovuta ad una tendenza alla positività del saldo migratorio, legata al rientro di residenti originari, al trasferimento di persone dai comuni dell'alta valle del Metauro ed all'immigrazione di cittadini extracomunitari che qui risiedono per motivi di lavoro.

Contestualmente all'espansione edilizia del Capoluogo si è anche registrato il progressivo spopolamento del Centro Storico che ha acquistato destinazioni diverse, con notevole "peso" per quella commerciale, e caratteristiche funzionali più complesse. Tale tendenza si è affievolita negli ultimi anni a seguito dell'insediamento di molti cittadini extracomunitari nel centro storico.

Per quanto concerne la **Distribuzione territoriale della popolazione residente** si rileva che circa il 88,61% risiede nel Capoluogo e soltanto il 11,39% del totale risiede nei nuclei minori.

Nel Tabulato seguente sono riportati i dati distinti per Centro abitato e Nuclei minori:

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CENTRO ABITATO E CASE SPARSE	
	Residenti
Centro abitato	3.694
Nuclei minori e Case sparse	475
TOTALE	4.169

Va inoltre considerato, ai fini di un corretto dimensionamento del presente regolamento, il fatto che il Comune è anche interessato ad un progressivo incremento del numero di **presenze di "non residenti"** (Turismo, rientri stagionali, presenze legate ad "eventi" che si svolgono nel territorio, presenze di passaggio ecc.), riconducibile non più soltanto al tradizionale fenomeno del "rientro stagionale", ma anche all'ormai consistente processo di "sviluppo turistico" legato, oltre che alla diffusa promozione dei numerosi e frequenti notevoli "eventi" che si realizzano a Sant'Angelo in Vado (Mostra Nazionale del Tartufo; Shopping di Sera; festa dell'Ospitalità; Teatro della scuola; Rally San Marino; Fiere tradizionali), sia al recupero ed alla valorizzazione delle risorse del territorio che alle variazioni della domanda turistica, e quindi dell'offerta, non più limitata alle aree della costa, ma integrata con quelle interne.

Al fine di quantificare nel modo più realistico possibile la domanda rivolta al settore in esame, è stato anche considerato, sulla base dei dati forniti dal competente Servizio Regionale, il **numero di presenze turistiche**.

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i dati relativi dal 1999 al 2011 al fine di evidenziare il consistente incremento.


DETTAGLI NUMERICI RIASSUNTIVI

Anno	ALBERGHI		ESERCIZI COMPLEMENTARI		TOTALI		TOTALI GENERALI
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri	
1999	1.363	228	0	0	1363	228	1.591
2000	1.712	90	429	150	2141	240	2.381
2001	2.322	184	1710	38	4032	222	4.254
2002	3.933	277	837	603	4770	880	5.650
2003	3.851	803	2553	121	6404	924	7.328
2004	3.730	210	2879	158	6609	368	6.977
2005	1.824	162	6573	2.444	8397	2.606	11.003
2006	2.709	380	6764	3.266	9.473	3.646	13.119
2007	2.788	461	6731	6.134	9.519	6.595	16.114
2008	2.585	434	6.846	4.194	9.431	4.628	14.059
2009		2.543	5.651	1.184			9.738
2010		2.918	6.226	1.270			10.414
2011		4.382	5.810	843			11.035

(Elaborazione Regione Marche – Servizio Turismo – Fonte IAT)

GRAFICO

PRESENZE TURISTICHE TOTALI IN STRUTTURE ALBERGHIERE ED ESERCIZI COMPLEMENTARI (agriturismi, country House, ecc.)



TITOLO I^A

PROGRAMMAZIONE

ART. 1 ZONIZZAZIONE

1.1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN “ZONE OMOGENEE”.

Con l'obiettivo di puntare ad un dimensionamento della rete quanto più possibile corretto, per stimolare una omogenea dotazione di servizio in tutto l'ambito territoriale interessato, mirando alla ottimizzazione della funzionalità del servizio, sempre in rapporto con le caratteristiche rilevate dei diversi ambiti e con le potenzialità di sviluppo, alla luce delle analisi svolte si ritiene opportuno suddividere il territorio comunale nelle Zone di seguito elencate e descritte:

- **ZONA n. 1: Capoluogo Centro Storico** – Comprende il Centro Storico del Capoluogo, come perimetrato dagli Strumenti Urbanistici vigenti (Tavola n. 1);
- **ZONA n. 2: Restante Territorio Comunale** – Comprende tutta la parte del territorio comunale non compresa nella Zona n. 1 come sopra definita.

In riferimento alla individuazione delle “Zone Omogenee” si è stimata anche la distribuzione della popolazione residente.

I dati disaggregati per Zone sono riportati nel prospetto di seguito riportato:

POLAZIONE RESIDENTE SIDDIVISA PER “ZONE”		
Zona n.	Denominazione	Popolazione Residente
1	Capoluogo Centro Storico	721
2	Restante Territorio Comunale	3.448

Va evidenziato il fatto che il Centro Storico del Capoluogo risulta essere la parte del territorio più fortemente interessata per quanto concerne sia le quote di convergenza (presenza di residenti nelle case sparse; approvvigionamento commerciale), per le presenze turistiche, con conseguente notevole incremento della domanda di servizio nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, essendo luogo di incontro e frequentazione anche per la concentrazione di “eventi” e di risorse (in particolare monumentali e storico-artistiche).

1.2 - LA RETE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALLO STATO DI FATTO.

Attualmente nel Comune risultano in attività complessivamente 19 Esercizi per la Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, localizzati rispettivamente:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	ZONA TERRITORIALE
11	Zona n. 1
8	Zona n. 2

Considerate le diverse tipologie risulta che, complessivamente, nel Comune sono in attività:

ATTIVITA'	N. TOTALE	ZONA 1	ZONA 2
Ristorante (con annessa pizzeria)	2	0	2
Ristorante e Bar (anche pizzeria)	4	3	1
Pizzeria	1	1	0
Bar	9	7	2
Bar con annessa sala giochi	1	0	1
Bar annesso cinema	1	0	1
Bar annesso stadio	1	0	1

Nella maggior parte dei casi gli esercizi sono a gestione di tipo familiare, con buone dotazioni di attrezzature e con sistemazioni dei locali, arredi e qualità complessivamente adeguate all'esigenza dell'utenza. Molti esercizi sono stati interessati, anche di recente, ad importanti interventi di ristrutturazione e rinnovo locali ed arredi.

Nell'indagine svolta sono stati considerati anche i **Circoli Privati con attività SAB e le attività di Pizzeria Artigiana da asporto:**

ATTIVITA'	N. TOTALE	ZONA 1	ZONA 2
Circoli	3	3	0
Pizzerie da asporto	1	1	0

ART. 2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER I TRASFERIMENTI DI SEDE

Nelle due zone non vengono posti parametri numerici.

I nuovi insediamenti, tuttavia, dovranno essere localizzati, in relazione all'attività esercitata e alla Notifica Inizio Attività (NIA) - Settore Alimentare (da ora in avanti NIA), come da seguente prospetto:

Zona	Tipologia di esercizi
1	attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni disciplinate dal Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, art. 2, comma 7, lettera b) "esercizi con cucina tipica"
2	<p>attività di somministrazione di Alimenti e Bevande di cui alle denominazioni e definizioni disciplinate dal Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5, art. 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m), n), o).</p> <p>Le attività di cui alle lettere i) e l) sono insediabili solamente nelle zone omogenee "D" del vigente PRG. Tale scelta è dovuta alla forte incidenza delle attività di disco bar, locali serali etc. (lett i) e di discoteche, locali notturni etc. (lett. l) sugli insediamenti abitativi esistenti e, in generale su zone a forte antropizzazione: le attività suddette danno luogo a inquinamento acustico esterno al locale stesso (per l'afflusso del pubblico anche in relazione al prolungarsi della stessa nella notte) e problemi di sicurezza collegati all'afflusso del pubblico.</p> <p>I Centri rurali di ristoro e degustazione (art. 60, comma 3, L.R. n. 27/2009) sono insediabili solamente nelle zone omogenee "E" del vigente PRG (Zone agricole). Anche in questo caso non vengono posti parametri numerici.</p>

I nuovi insediamenti, inoltre, saranno autorizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- b) disponibilità di aree di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
- c) rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;

ART. 3 ESCLUSIONI

1. La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica:

- alle strutture ricettive di cui alla Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse.
- Alle attività di agriturismo di cui alla Legge Regionale 3 aprile 2002 n.3 e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 3, limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

ART. 4 CIRCOLI PRIVATI

1. Vista l'attuale presenza di circoli privati nel territorio, i quali incidono sul sistema economico e, in particolare, si ritiene che il numero di circoli privati già in attività sia sufficiente, conseguentemente non viene individuato alcun parametro per tale tipologia di attività.

ART. 5 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

1. Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.

2. Gli esercizi di cui sopra possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità.

3. Le attività di somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla NIA ai fini della registrazione, assumono le denominazioni di cui all'art. 2 comma 7 intitolato " *tipologia dell'attività e definizione*" del Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5.

4. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci e in genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno in cui non vengono utilizzate.

6. Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

ART. 6 DISTANZE E CONTINGENTI NUMERICI

1. Non viene prevista nessuna distanza minima tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sono inoltre da escludere l'utilizzo di contingenti numerici.

ART. 7 SUPERFICIE

1. Per i locali di Somministrazione Alimenti e Bevande non viene stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie;
2. Gli esercizi dovranno, comunque, avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico – edilizie e igienico-sanitarie;
3. Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
4. Con la predisposizione dei criteri e nel rispetto della normativa vigente i Comuni disciplinano l'attività svolta dagli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente. L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico-sanitari e alla verifica in ordine alla viabilità.

ART. 8 INAPPLICABILITA'

1. La presente programmazione non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuata:

- presso il domicilio del consumatore;
- in esercizi localizzati in autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- all'interno di musei, teatri, sale di concerto, cinema e simili;
- nelle mense e spacci aziendali, di scuole e di enti vari;
- negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 10 della L.R. 26/1999;
- negli esercizi situati all'interno di centri commerciali;
- negli esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata in unione e connessione, funzionale e temporale, con attività di trattenimento e svago: queste ultime devono avere carattere prevalente. In questi casi la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il quarto della superficie destinata al trattenimento ed allo svago;
- negli esercizi posti a servizio di impianti stradali di carburante;
- negli esercizi di somministrazione inseriti nei rifugi alpini.

2. La somministrazione che viene effettuata in dette tipologie di esercizi, fatta eccezione per quella che viene effettuata negli esercizi localizzati sulle autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico nonché negli esercizi annessi agli impianti stradali, deve essere rivolta soltanto a favore degli utenti del servizio nel quale la somministrazione è inserita.

ART. 9 LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I Comuni possono, come disciplinato dall'art. 66 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 (da ora in avanti L.R. 27/2009), vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:

- a) permanente o temporaneo;

b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del R.D. 773/1931;

c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

TITOLO II^A **NORME SUL PROCEDIMENTO**

ART. 10 **AUTORIZZAZIONI**

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionali, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (da ora in avanti Sportello SUAP), competente per territorio.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della L.R. 27/2009, è altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento, anche stagionale, degli esercizi da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, secondo i criteri individuati dai Comuni ai sensi del presente regolamento, ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito di tale programmazione.

ART. 11 **AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dello Sportello SUAP.

2. Non sono previste limitazioni inerenti all'insediamento di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

3. Lo Sportello SUAP, può rilasciare autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a un mese né superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare. Lo stesso determina, inoltre, anche le condizioni per l'autorizzazione all'attività di somministrazione in forma stagionale. Tali condizioni possono riguardare in particolare l'assetto urbanistico del territorio, nonché l'apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare.

4. Per gli anni successivi l'interessato potrà chiedere il rinnovo dell'autorizzazione inviando allo Sportello SUAP una comunicazione nella quale andranno indicati i nuovi periodi di apertura dell'esercizio e allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si afferma che restano immutate tutte le altre condizioni che furono oggetto di autorizzazione in origine.

ART. 12 **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 9 e 10 è presentata in via telematica, a firma digitale della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010, allegando per i cittadini extracomunitari copia della carta o permesso di soggiorno in corso di validità, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Marche, allo Sportello SUAP, territorialmente competente.

2. La domanda deve necessariamente contenere:

- a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali;
- b) la dichiarazione di aver acquisito o l'impegno ad acquisire la disponibilità dei locali;
- c) l'indicazione dell'eventuale preposto;
- d) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA prima dell'avvio dell'attività;
- e) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);
- f) la dichiarazione di aver acquisito o di impegnarsi ad acquisire il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività;
- g) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la documentazione relativa all'impatto acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n.447 , prima dell'avvio dell'attività.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione. La data di ricezione è attestata dalla data di protocollazione.

4. Lo sportello SUAP, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della domanda e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente una comunicazione, indicante il numero di protocollo e dichiarazione di correttezza formale, all'interessato e trasmette immediatamente in via telematica la richiesta e i relativi allegati alle amministrazioni a gli uffici competenti.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della domanda o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine per la presentazione comunque non superiore a trenta giorni, con sospensione dei termini del procedimento e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione dei termini del procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, comunque non superiore a trenta giorni, la domanda sarà archiviata e dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

7. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente e il rispetto delle norme di programmazione.

8. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Il relativo provvedimento è adottato nei successivi dieci giorni.

9. Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente tale termine la stessa si intende accolta

10. L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica e a tempo indeterminato nei limiti della NIA ed è valida solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via telematica, gli estremi dell'autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia, al Prefetto, al Questore, all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

ART. 13 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, da ora in avanti) le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea di cui all'articolo 65 della L.R. 27/2009. È altresì, soggetto a SCIA il trasferimento di sede diverso da quello di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. In più anche le attività, di cui all'art. 64 L.R. 27/2009 sono soggette a SCIA, come qui di seguito elencate:

- la somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all'articolo 64 della comma 1, lettera a), della L.R. 27/2009, che s'intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della L.R. 27/2009, per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. È comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l'attività all'interno del loro territorio, nel rispetto della L.R. 27/2009 e del presente regolamento;
- la somministrazione nei luoghi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e d), L.R. 27/2009, la cui attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- l'attività svolta congiuntamente a una delle attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 64, comma 1, lettera g), della L.R. 27/2009, non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale o delle aree all'aperto destinate all'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, ovvero il 25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare, nel rispetto della normativa di settore;
- per gli esercizi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera h), della L.R. 27/2009, l'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione dei carburanti e deve pertanto essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della L.R. 27/2009).

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), della L.R. 27/2009 rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi. L'attività di somministrazione non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

ART. 14 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo presentazione della SCIA allo Sportello SUAP, territorialmente competente.

2. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

3. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sulla SCIA.

4. Ai sensi dell'articolo 65 della L.R. 27/2009, la SCIA deve indicare:

- a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali;
- d) la disponibilità e conformità del locale o dell'area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- e) la dichiarazione di aver presentato la NIA;
- f) il rispetto del criterio di cui al comma 7 del presente articolo

5. Il richiedente oppure il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali).

6. Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive l'articolo 65, comma 3, della L.R. 27/2009 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Lo Sportello SUAP, verifica la sussistenza di tale carattere.

7. Lo Sportello SUAP può determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nello stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime strutture.

8. L'Attività di somministrazione non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

ART. 15 PROCEDIMENTO PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

1. L'attività soggetta a SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa. Tale segnalazione deve essere inviata telematicamente allo Sportello SUAP territorialmente competente, a firma digitale della persona fisica legittimata o avente titolo, come disposto dal D.P.R. 160/2010 all'art. 5, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Marche.

2. Nella SCIA l'interessato deve, dichiarare, come previsto dall'articolo 64, comma 4, della L.R. 27/2009, sotto la propria personale responsabilità:

- il possesso dei requisiti morali e professionali;
- la dichiarazione di aver presentato la NIA;
- le caratteristiche specifiche delle attività che intende svolgere;
- l'ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione. Per gli esercizi nei quali la somministrazione avviene congiuntamente al trattenimento, deve essere indicato, la superficie destinata alla attività di somministrazione e la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

- la disponibilità e la conformità del locale nel quale viene esercitata la somministrazione, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico – sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi ove richiesto per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

- il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio.

3. La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente per i locali e le aree in essa indicati.

4. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al procedimento, disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla vigente normativa regionale di settore.

5. Lo sportello SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente una comunicazione, indicante il numero di protocollo e dichiarazione di correttezza formale della segnalazione, all'interessato e trasmette immediatamente in via telematica la richiesta e i relativi allegati alle amministrazioni agli uffici competenti

6. Lo sportello SUAP, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non superiore a trenta giorni.

ART. 16 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA da presentare allo Sportello SUAP, nelle modalità indicate dall'articolo precedente, entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

3. Nella SCIA il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione;
- titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- Il possesso dei requisiti morali e professionali;
- Il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

4. Il subentrante consegna allo Sportello SUAP l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA, lo Sportello SUAP, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione.

6. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 61 della L.R. 27/2009, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione allo Sportello SUAP, possono continuare l'attività del de cuius, a titolo provvisorio per un anno dall'apertura della successione.

7. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli eredi decadono dai diritti di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono comunicare allo

Sportello SUAP la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura della successione.

8. Lo Sportello SUAP ordina la cessazione immediata dell'attività se l'interessato risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 61 della Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27.

9. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili.

10. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

11. Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al Comune, producendo una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

ART. 17 AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, in modalità telematiche come disposto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010, da inviare allo Sportello SUAP in cui vi è la sede dell'esercizio. La superficie ampliata deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività.

2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 1.

3. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al procedimento, disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla vigente normativa regionale di settore.

4. Lo sportello SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente una comunicazione, indicante il numero di protocollo e dichiarazione di correttezza formale della segnalazione, all'interessato e trasmette immediatamente in via telematica la richiesta e i relativi allegati alle amministrazioni agli uffici competenti

5. Lo sportello SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA, accerta la conformità alla normativa in materia igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla L. R. 27/2009 e dal presente regolamento. In caso carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non superiore a trenta giorni.

ART. 18 GESTIONE DI REPARTO

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione allo Sportello SUAP attraverso la presentazione della SCIA.
2. Alla SCIA sono allegati:
 - a) il contratto di gestione;
 - b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.
3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione della stessa.
4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all'articolo 69 della L. R. 27/2009 si applicano al gestore di reparto.
5. In mancanza della SCIA di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

ART. 19 CIRCOLI – ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del Testo Unico Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.
2. Il presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.
3. Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita SCIA, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, della NIA ai fini della registrazione.
4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta allo Sportello SUAP una SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei locali, della NIA e ai fini della registrazione allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.
5. Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, e 131 del medesimo testo unico.
6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta allo Sportello SUAP la domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 corredata della planimetria dei

locali, della NIA ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

7. Le associazioni ed i circoli privati **aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali di cui all'art. 3 del D.P.R. 4.4.2001, n. 235, con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 co. 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano dei requisiti morali e professionali.

ART. 20 ATTIVITA' ESTERNE (ESTIVE)

1.L'attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti al pubblico esercizio, pubbliche o private soggette a pubblico passaggio ed autorizzate a tale fine con strutture permanenti o precarie, può essere esercitata previo rilascio di autorizzazione apposita, di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria o della NIA e, se del caso, di rilascio di concessione di suolo pubblico.

A tal fine si precisa che:

- l'esercente deve dichiarare la totale disponibilità e l'assenso dei condomini quando ne ricorra il caso;
- per precario si intende l'utilizzo per uno o più periodi, se frazionati, nel complesso non superiori a 240 giorni nel corso di ogni anno solare, per uno o più anni consuntivi.

2.La somministrazione effettuata con attrezzature temporanee in aree esterne, private di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità e ubicate nelle immediate vicinanze dell'esercizio autorizzato è soggetta a rilascio di autorizzazione ed è subordinata al rispetto dei requisiti igienico sanitari e, per quanto riguarda la viabilità, al parere favorevole del Servizio Polizia Locale.

3.La somministrazione effettuata con strutture temporanee su aree pubbliche è inoltre soggetta ad autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e, in relazione al tipo di allestimento, alle norme edilizie, di sicurezza, alle disposizioni igienico sanitarie e, per ciò che riguarda la viabilità, al parere del Servizio Polizia Locale.

ART. 21 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1.L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta alla presentazione della SCIA e della NIA purché i locali ove sono installati i distributori stessi siano adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

2.Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto l'attività tramite distributori automatici rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98.

3.Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ART. 22 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo decade:

- a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
- b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;

c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.

ART. 23

SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa:

- a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità;
- b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto.

ART. 24

REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando:

- a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione all'art. 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
- b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
- c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

ART. 25

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'attività deve trasmettere allo Sportello SUAP, entro trenta giorni dalla cessazione, la SCIA allegando originale dell'autorizzazione o della SCIA.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26

PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti qui di seguito:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti (es. karaoke, piano bar, concertino ecc.).

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

3. L'orario dei piccoli trattenimenti musicali non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:

- a) all'esterno o al chiuso dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

4. Si da atto che in materia di piccoli trattenimenti sono vigenti le disposizioni di cui all'ordinanza del Sindaco n. 31 del 23/11/2005 e n. 24 del 2 maggio 2012.

ART. 27 ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente:

a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;

b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che :

- il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;

- non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;

- non vi sia pagamento di un biglietto di ingresso;

- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino ordinariamente applicato.

c) La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala di trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..

d) Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre cento persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della legge 241/90, deve presentare una SCIA di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, in particolare:

a) per quanto riguarda l'inquinamento acustico occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi della relativa vigente normativa. Tale documentazione deve essere prodotta allo Sportello SUAP prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a SCIA, deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale segnalazione occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

b) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:

- certificato di idoneità statica;

- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

c) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

ART. 28 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le SCIA di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Queste hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio ovvero alla comunicazione annuale di rinnovo dell'autorizzazione stagionale.

3. Costituiscono eccezione a quanto previsto al punto precedente la SCIA per la somministrazione temporanea la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

ART. 29 ORARI

1. Le attività di somministrazione alimenti e bevande non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi come disposto dall'art. 3 del D.L. 223/2006, convertito nella legge, 248/2006 come modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.

2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare allo Sportello SUAP l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana.

4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

5. La chiusura temporanea è comunicata allo Sportello SUAP. E', tuttavia, obbligatorio l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile all'esterno.

ART. 30 PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;

b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1, escluse le bevande con formula a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei bar interni e nell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

ART. 31 DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 69 della L. R. 27/2009 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.. Tale articolo stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o SCIA o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o, in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del T.U.L.P.S..
2. La violazione agli obblighi di comunicazione allo Sportello SUAP ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. La violazione dell'obbligo di sgombero dei locali all'orario di chiusura di cui all'articolo 186 del regio decreto 635/1931, è punito ai sensi dell'articolo 221-bis del T.U.L.P.S..
4. Chiunque viola le disposizioni previste dall'art. 25 comma 3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 500,00;
5. I titolari e i gestori dei locali di cui all'art. 86 TULPS commi 1 e 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
 - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
 - b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
6. Nei locali in cui si prosegue l'attività oltre le ore 24 dovrà essere interrotta la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 170. dopo le ore 3,00. L'inosservanza della disposizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
7. I titolari di autorizzazione o di SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di tenere esposto il titolo abilitativo, la tabella dei giochi leciti e l' art. 101 del TULPS e gli artt. 181 e 186 del R.D. 635/1940.
8. Le sanzioni sono irrogate dal Comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

ART. 32 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.